



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3945

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni di concerto con l'Assessore Lara Magoni

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAGONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Stefano Buratti

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali", che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, nonché il recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente, quali azioni prioritarie per la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché delle condizioni socio-economiche della popolazione;

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" con una dotazione complessiva di 3.100.000.000,00 di euro, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO che:

- all'articolo 1, commi 2 e 12 della l.r. 9/2020 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;
- l'articolo 1, comma 18 della l.r. 9/2020, come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. f) della l.r. n. 21 del 26 ottobre 2020, prevede che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento" che ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica", composto dagli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l'Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, gli "Incentivi recupero Borghi storici" di competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 30.000.000,00 a valere sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020, la cui assegnazione è demandata a successivi provvedimenti;

- la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 "Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica", e, in particolare, l'Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli "Incentivi recupero Borghi storici" la ripartizione in € 12.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 18.000.000,00 sull'annualità 2022;

CONSIDERATO che, con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il blocco delle attività, o la loro riduzione al minimo, a partire dal D.P.C.M. dell'11/03/2020 e successivi provvedimenti di livello statale e regionale, ha colpito duramente i territori, in particolare i borghi storici di piccola e media dimensione, già a rischio abbandono prima dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la riqualificazione dei borghi storici, che possono costituire luoghi più sicuri, anche dal punto di vista sanitario, vista la minor densità di popolazione, e con condizioni ambientali migliori, può costituire una strategia vincente sul breve e medio periodo per il rilancio e la promozione dei territori, favorendone la ripopolazione ed aumentandone l'attrattività dal punto di vista del turismo di prossimità;
- risulta fondamentale stimolare il miglioramento del patrimonio culturale, dell'accessibilità e dell'accoglienza turistica dei borghi storici di piccola e media dimensione, allo scopo di valorizzare anche quelle destinazioni con un alto potenziale ma ancora non pienamente riconosciute come "mete turistiche", che possono generare una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso l'allargamento dell'offerta e un'esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della domanda;

RITENUTO di dare attuazione all'intervento "Incentivi recupero Borghi storici" di cui al suddetto allegato 2 della d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, attraverso l'emanazione del bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici";

VISTO l'Allegato A "Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici)”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- i destinatari dei contributi di cui al suddetto bando sono i Comuni con una popolazione residente – dati ISTAT al 31/12/2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico o Centro Storico o Frazione, con popolazione, orientativamente, fino a 3.000 abitanti, e che rientrino nelle caratteristiche specificate nel suddetto allegato A; che i suddetti Comuni possono presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);
- il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l’istanza e nella disponibilità esclusiva dello stesso ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell’intervento) e di pubblico interesse volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un’ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale;
- il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli “Incentivi recupero Borghi storici” e la relativa ripartizione in € 12.000.000,00 sull’annualità 2021 e € 18.000.000,00 sull’annualità 2022 trova copertura sugli stanziamenti previsti nel progetto di legge “bilancio di previsione 2021-2023”, approvato con d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020, al capitolo 8.01.203.14443, mediante prelievo dal Fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 1, co.10 della l.r. 9/2020;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire l’apertura di ulteriori finestre del bando in oggetto (scorrimento graduatoria);

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che i contributi concessi ai Comuni dal bando, di cui al sopraccitato allegato A, non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

RITENUTO, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

DATO ATTO che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile, procedendo anche d'ufficio alla rideterminazione dell'importo in base al plafond disponibile; l'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso;
- in caso di concessione di aiuti "de minimis" ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della DGR n. 6777 del 30 giugno 2017, nella seduta del 24/11/2020;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di approvare l'Allegato A "Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici»", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", nonché il regolamento di contabilità regionale;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella:

- missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana», anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, con particolare riferimento al ruolo delle imprese storiche e degli esercizi di prossimità, promuovendo la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati, anche con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo razionale delle aree urbane per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria;
- "missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", anche



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attraverso l'identificazione e la valorizzazione dei principali attrattori culturali della Lombardia (il patrimonio riconosciuto dall'Unesco, gli itinerari culturali e religiosi, le splendide città e i borghi lombardi, gli eventi e le manifestazioni di spettacolo) anche mediante la creazione di servizi e prodotti innovativi sviluppati ad hoc per la loro promozione;

- "missione" 7 – Turismo – Risultato Atteso n. 64. – Econ 7.1 «Attrattività turistica e marketing territoriale», anche attraverso la valorizzazione del patrimonio lombardo legato alla storia, arte, cultura e creatività, al patrimonio enogastronomico e alla varietà paesaggistica;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere come beneficiari del bando i Comuni con una popolazione residente – dati ISTAT al 31/12/2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico o Centro Storico o Frazione, con popolazione, orientativamente, fino a 3.000 abitanti, e che rientrino nelle caratteristiche specificate nel suddetto allegato A; che i suddetti Comuni possono presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);
3. di stabilire che la dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi 30.000.000,00 €, ripartiti in 12.000.000,00 € sull'annualità 2021 e 18.000.000,00 € sull'annualità 2022;
4. di stabilire che la copertura complessiva del finanziamento pari a 30.000.000,00 € trova copertura sugli stanziamenti previsti nel Progetto di Legge "bilancio di previsione 2021-2023", approvato con d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020, al capitolo 8.01.203.14443, mediante prelievo dal Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art. 1, co.10 della l.r. 9/2020;
5. di stabilire che, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

6. di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge